Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 31 DICEMBRE 1952:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Azzariti Fumaroli Giovanni fu Antonio, in comune di Pomarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2395.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bari Anna di Vincenzo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2397.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Giuseppe fu Raffaele, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Lucia di Paolino, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2399.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Lucilla fu Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2400.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calò Rosaria fu Domenico, maritata Barbano, in comune di Vernole (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2401.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Camerino Biagio fu Francesco, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caracciolo Anna fu Marino, in comune di Santeramo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castelli Vincenzo fu Gaetano (eredi), in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2404.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cataldo Raffaele fu Pasquale, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2405.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cazzato Salvatore Donato fu Antonio, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cervone Michele fu Vincenzo, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2407.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cicerale Luigi fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2408.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castellano Giovanni fu Angelo Michele, in comune di Pomarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2409.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Comerio Enrico, Luigi e Carlo, fratelli, di Angelo, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2410.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amely Giovan Battista fu Saverio, in comune di Toritto (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2411.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amely Teresa fu Saverio, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2412.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gunderrode Paola di Massimiliano, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2413.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nora Raffaele fu Vito, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2414.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Biccari (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2415.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-cania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo, in comune di Deliceto (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2416.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Ruggero Vincenzo fu Michele, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2417.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Biase Giuseppe di Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2418.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lunia - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Innella Pasquale fu Vincenzo, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2419.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Fraccacreta Angelo fu Enrico, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2420.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fraccacreta Gustavo fu Michele, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2421.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Gaetano, Domenico e Teresa fu Raffaele, in parti uguali, rappresentati da Spinelli Maria di Luigi, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2422.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giulio Francesca fu Nicola, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2423.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giulio Maria fu Michele, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2424.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grella Federico e Giulio fu Edoardo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2425.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leccisotti Maria fu Salvatore, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2426.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leone Giuseppe fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2427.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Leone Luigi fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2428.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2429.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lopez y Royo Zaira fu Nicola, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2430.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lo Re Guido fu Antonio e Valentini Bianca di Ettore, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2431.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Angelo Raffaele fu Nicola Sante, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2432.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Gerardo fu Nicola, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2433.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Giuseppe Antonio fu Nicola Sante, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2434.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Loreto Giuseppe Nicola fu Nicola Sante, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2435.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lorusso Giacinto fu Giovanni, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2436.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Magnante Giovanna fu Vito, in comune di Salandra (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2437.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Manfredi-de Blasis Filippo fu Giuseppe, in comune di Stornarella (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2438.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marati Niccolò fu Francesco, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2439.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marchio Lorenzo di Michele, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2440.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martucci Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2441.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martucci Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da Biga Clara fu Gennaro, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2442.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Maria e Maddalena fu Michele, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2443.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Meomartini Maria Ridolfina fu Mario, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2444.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mongiò Vincenzo fu Donato, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2445.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Panetta Renato di Francesco, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2446.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellicciari Michele fu Saverio, in comune di Grottole (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2447.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Priore Vincenza fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2448.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Quinto Nicola fu Enrico, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2449.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Raimondi Margherita di Giovanni, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2450.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rogadeo Francesco fu Eustacchio, in comune di Bitonto (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2451.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Giuseppe fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2452.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Luigi fu Giovanni Battista, in comune di Tricarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2453.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Russo Gaetano di Carmine, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2454.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Simonetti Cristina fu Francesco, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2455.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima Vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, in comune di Venosa (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2456.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Rosaria fu Raffaele, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2457.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tresca Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2458.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valletta Giuseppe fu Antonio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2459.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venturi Antonio e Carlo fu Ferrante, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2460.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Vincenzo fu Luigi (eredi), in comune di Canosa (Bari).

Supplemento n. 2.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1952.

Approvazione del regolamento per il personale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

(6285)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 31 DICEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 166ª estrazione di obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano, effettuata il 15 dicembre 1952.

(6186)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 110ª estrazione di cartelle ordinarie 4 %.

(6190)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Città di Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Heumann S. p. A. - Laboratori farmaceutici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Serra Riccò (Genova):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1952. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1952. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1952. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Fratelli Orsenigo - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1952. — **Società per azioni Acciaierie riunite, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1952. — **Società per azioni « Zedapa » in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1952. — **« Sistina » società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952. — **Società per azioni « Spiritus » in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1952. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1952. — **Società per azioni Zuccherificio di Cecina, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1952. — **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1952. — **Società per azioni Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1952. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952. — **Città di Tortona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Varazze:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1952. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1952. — **Comune di Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Torino:** Premi

sorteggiati il 18 dicembre 1952. — **Società per azioni già Barone Ambrogio, in Torino:** Estrazioni di obbligazioni. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1952. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Butan-Gas, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1952. — **Fabbrica d'armi Pietro Berretta S. p. A., in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Molino di Orzinuovi e Pastificio Simpo, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Fonderie Guido Glisenti fu Francesco, S. p. A., in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Terme e grandi alberghi di Sirmione, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 *febbraio* 1952
Registrato alla Corte dei conti il 20 *maggio* 1952
Registro n. 63 *Presidenza, foglio n.* 101

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

QUIRCIO Giovanni fu Costanzo da Campobasso, classe 1921, sergente maggiore Genio, partigiano combattente. — Dopo lo armistizio passava arditamente le linee tedesche ed intraprendeva attività informativa a vantaggio della lotta di liberazione Nell'assolvimento delle missioni ricevute passava e ripassava per ben quattro volte le linee, tra difficoltà di terreno e di clima ed in situazioni di ambiente particolarmente difficili e pericolose. Riusciva a porre in salvo numerosi prigionieri alleati e a fornire ripetutamente notizie di alto interesse militare. — Abruzzo, ottobre 1943-giugno 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

AMADORI Lindo di Adamo e di Quercetani Settima da Premilcuore (Forlì) classe 1925, partigiano combattente. — Giovane partigiano ardito ed entusiasta dava, in combattimento, ripetute e belle prove di decisione e di coraggio. Particolarmente si distingueva il 26 settembre 1944 a Monte Carnaio quando, comandante di pattuglia, balzava per primo in una postazione tenuta da forze tedesche, conquistandola e facendo numerosi prigionieri. — Emilia-Romagna, settembre 1943-aprile 1945.

ANSALONI Vittorio di Arturo e di Bottani Anna da Milano, classe 1928, partigiano combattente. — Combattente ardito e deciso nella lotta di liberazione, si distingueva per capacità di animatore, di organizzatore e di comandante, ascendendo nella gerarchia partigiana fino a raggiungere il comando di un battaglione. In più occasioni dava bella prova di valore, riportando ferita in uno scontro. Particolarmente segnalato il contegno da lui tenuto, alla testa dei suoi uomini, nel combattimento di Torre Maina. — Zona di Modena, giugno 1944-aprile 1945.

VURCHIO Edoardo di Pasquale da Roma, classe 1917, partigiano combattente. — Dopo essersi distinto subito dopo lo armistizio, combattendo contro i tedeschi alle porte di Roma, dava la sua opera valida ed entusiasta durante la resistenza clandestina effettuando difficili e pericolose missioni ed ardite azioni di sabotaggio. Particolarmente segnalato l'incendio di sei vagoni di munizioni in sosta, il 20 febbraio 1944, nei pressi della stazione Ostiense. — Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

CROCE AL VALLOR MILITARE

SOCRATE Mario di Carlo e di Vincenza Floridi da Roma, classe 1920, partigiano combattente. — Nella lotta clandestina, arditamente e decisamente intrapresa in Roma subito dopo l'armistizio, si distingueva per ferma fede e pregevoli doti di organizzatore e di animatore. Nel corso di scontri a fuoco, nella raccolta e trasporto d'armi, nella esecuzione di numerose e riuscite azioni di sabotaggio, dava belle prove di coraggio e di decisione. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(5855)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1952, n. *2388*.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma.

Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Art. 3. — Alle parole: « Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie », sono aggiunte le parole: « di qualsiasi nazionalità ».

Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: « segretari di edizione ».

Alla categoria n. 8 seno aggiunte le parole: « orchestrali e bandisti ».

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;

« 21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Art. 6. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei proprî locali le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilità di cui al successivo art. 10.

In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa è punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000 ».

Art. 10. — Al primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilità sarà subordinato

alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.

Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2389.

Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di quindici anni presso una stessa azienda ed il loro passaggio da una all'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

La decorazione potrà anche essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i periodi come sopra stabiliti nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale e nei casi in cui con invenzioni o modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, senza l'osservanza dei limiti di anzianità di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai proprî connazionali.

Art. 4.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « maestro del lavoro ».

Art. 5.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500.

Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro — 1° maggio — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 6.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione avente il compito di accertare i titoli di benemerenza dei lavoratori designati.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

a) del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o di un suo delegato, che la presiede;

b) di un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;

d) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

f) di un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) di quattro membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascerà ai decorati della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto che farà fede del conferimento della decorazione.

Art. 8.

Decorsi quindici anni dal conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », il decorato o la decorata che abbiano acquisito nuovi titoli di benemerenza potranno essere autorizzati, nei modi previsti per il conferimento della decorazione stessa, ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

Art. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco. Il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa sarà conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della Stella saranno aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Fanfani — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 19 dicembre 1952, n. 2390.

Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonchè l'igiene del lavoro.

Art. 3.

Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati.

All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresì con un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto stesso.

Art. 4.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La composizione degli organi dell'Ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli Istituti previdenziali.

Art. 5.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e dei singoli suoi servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la durata della sua nomina, che non può comunque essere fatta per un periodo superiore ad un anno.

Art. 6.

Resta salva la competenza, in materia di prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, costituita con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e di tutti gli altri enti similari con attribuzioni specifiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Rubinacci — Zoli — Vanoni — Pella — Fanfani — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2391.

Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, è prorogata al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, è fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anzichè in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — ZOLI — VANONI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1952, n. 2392.

Proroga del termine previsto dal decreto 21 aprile 1949, n. 213, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto il proprio decreto 21 aprile 1949, n. 213;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 71. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 2393.

Erezione in ente morale della Scuola agricola artigiana « Clelia e Filippo Onofri » di San Ginesio (Macerata) e approvazione dello statuto.

N. 2393. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola agricola artigiana « Clelia e Filippo Onofri » di San Ginesio (Macerata), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 28. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 1952.

Nomina del presidente del Collegio dei revisori dell'« Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra - F. D. Roosevelt ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 131, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'« Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra F. D. Roosevelt »;
Visto l'art. 18 dello statuto dell'ente, relativo alla istituzione di un Collegio di revisori per il controllo della gestione contabile;
Visto il proprio decreto 21 marzo 1949, relativo alla nomina del presidente e dei membri del Collegio stesso;
Vista la designazione del Presidente della Corte dei conti per la nomina del nuovo presidente di detto Collegio, in seguito al decesso del dott. Giovanni Cillo;

Decreta:

Il dott. Antonio Mauro, referendario della Corte dei conti, è nominato presidente del Collegio dei revisori previsto dall'art. 18 dello statuto dell'« Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra F. D. Roosevelt ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1952

DE GASPERI

(6217)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Arezzo, L'Aquila, Reggio Emilia, Taranto e Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato, a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Presso gli Uffici provinciali del tesoro di Arezzo, L'Aquila, Reggio Emilia, Taranto e Vicenza il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenza successiva al 1° gennaio 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 155. — GRIMALDI

(6338)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nell'ambito del comune di Cingoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 settembre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sottoindicate zone site nell'ambito del comune di Cingoli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Cingoli;

Viste le quattro opposizioni prodotte dai sigg. Contoni Attilio, Nolli Roberto e Rango Raffaele, Nuccelli Azaria Angelo, Marchegiani Pacifico, contro l'opposizione del vincolo;

Riconosciuto che le opposizioni predette sono infondate in quanto, motivo comune alle quattro opposizioni predette, è la pretesa conseguente inedificabilità assoluta delle zone, mentre la Commissione provinciale, come risulta dal verbale, non ha posto alcun veto di costruzione, ma si è limitata ad elencare le zone di particolare interesse secondo le vigenti disposizioni legislative, e pertanto le opposizioni stesse risultano infondate;

Riconosciuto che le zone sottoindicate costituiscono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere una visuale d'ampio e profondo raggio, e degli aspetti di interessante valore estetico e tradizionale che caratterizza l'armonica veduta della parte antica di Cingoli;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Cingoli così delimitate:

1) zona compresa tra Porta Capranica; Mura Castellane del giuoco del bracciale; fabbricati esistenti ~~fino all'imbocco di via Cavour; fabbricati fronteggianti~~ il viale Balcone delle Marche sino a Palazzo Conte; Mura Castellane fino all'incrocio della circonvallazione con la discesa Santa Sperandia, discesa Santa Sperandia fino all'incrocio con la provinciale Cingoli-Iesi, provinciale Cingoli-Iesi fino al ferro di cavallo ed oltre fin sotto Porta Capranica e piazzale;

2) zona costituita dal terreno compreso tra viale Valentini dal Borgo Danti al piazzale Carducci, strada provinciale Cingoli-San Severino, parallela al viale Valentini a distanza dall'asse dello stesso di m. 100, linea congiungente la suddetta parallela con il viale Valentini all'inizio del Borgo Danti in posizione perpendicolare con l'asse del viale Valentini;

3) parco comunale comprendente la piazza Carducci e terreno circostante già sistemata a parco e zona adiacente compresa: strada che da piazza Carducci conduce fino a San Giuseppe e tiro a segno, parallela al viale Valentini alla distanza da esso di m. 200, linea congiungente la suddetta parallela con il viale Valentini all'imbocco del Borgo Danti, perpendicolare con l'asse del viale Valentini;

4) zona intorno alla Chiesa di Sant'Esuperanzio per un raggio di m. 200;

5) zona compresa tra Porta dello Spineto; Mura Castellane fino a Porta dei Tassi ed oltre fino all'imbocco della strada delle Ville montane verso il Campo Sportivo, strada di circonvallazione fino all'imbocco della strada Cingoli-Capo di Rio, strada Capo di Rio fino alla salita di Santa Caterina; salita di Santa Caterina fino allo sbocco sul piazzale dell'ospedale, congiungente il predetto sbocco con la porta dello Spineto. Da detta zona è escluso il terreno così delimitato: circonvallazione da Porta dello Spineto a 150 metri di distanza in direzione di Porta Pia, perpendicolare in quel punto all'asse della circonvallazione per una profondità di m. 30, parallela alla circonvallazione verso la Porta dello Spineto, alla distanza di 30 metri dalla circonvallazione, Mura Castellane fino alla Porta dello Spineto, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sot-

toposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Cingoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 dicembre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale della riunione del 24 settembre 1951

L'anno 1951 oggi 24 del mese di settembre, previa convocazione della Soprintendenza ai monumenti delle Marche Ancona d'accordo con il presidente della Commissione, si è riunita in Macerata nella sede dell'Amministrazione provinciale, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali costituita con decreto del Ministero della pubblica istruzione per deliberare a norma di legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di esecuzione sul seguente argomento all'ordine del giorno:

« Cingoli zona panoramica ».

(*Omissis*).

La Commissione per un più approfondito esame della questione si reca in sopraluogo a Cingoli presso la sede dell'Amministrazione comunale ove ai sensi dell'art. 2 della su citata legge è presente e convocato il sindaco dell'Amministrazione stessa, S. E. Gaetano Balducci.

I membri della Commissione, condotti dal sindaco, compiono una visita alla zona di circonvallazione attorno alle mura di Cingoli prendendo in considerazione la particolare situazione paesistica dell'abitato nei confronti del panorama circostante, comprendente sia punti di vista accessibili al pubblico dai quali è possibile godere una visuale d'ampio e profondo raggio, sia aspetti di interessante valore tradizionale ed estetico che caratterizza l'armonica veduta della parte antica di Cingoli.

Rientrati nella sede comunale, la Commissione, udita la relazione dell'architetto Pacini, che ha riassunto gli aspetti della situazione, presente il sindaco, ha deliberato di sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 le seguenti zone:

1) zona compresa tra Porta Capranica — Mura Castellane del giuoco del Bracciale — fabbricati esistenti fino all'imbocco di via Cavour — fabbricati fronteggianti il viale Balcone delle Marche sino al Palazzo Conte — Mura Castellane fino all'incrocio della circonvallazione con la discesa Santa Sperandia, discesa di Santa Sperandia fino all'incrocio con la provinciale Cingoli-Jesi, provinciale di Cingoli-Jesi fino al ferro di Cavallo ed oltre fin sotto Porta Capranica e piazzale;

2) zona comprendente il terreno delimitato come segue: viale Valentini dal Borgo Danti al piazzale Carducci, strada provinciale Cingoli-San Severino, parallela al viale Valentini a distanza dall'asse dello stesso di m. 100, linea congiungente la suddetta parallela con il viale Valentini all'inizio del Borgo Danti in posizione perpendicolare con l'asse del viale Valentini;

3) parco comunale comprendente la piazza Carducci e terreno circostante di proprietà comunale già sistemata a parco e zone adiacenti delimitata come segue: strada che da piazza Carducci conduce fino a San Giuseppe e tiro a segno, parallela al viale Valentini alla distanza da esso di m. 200 linea congiungente la suddetta parallela con il viale Valentini all'imbocco del Borgo Danti, perpendicolare con l'asse del viale Valentini;

4) zona intorno alla Chiesa di Sant'Esuperanzio per un raggio di m. 200;

5) zona compresa tra Porta dello Spineto — Mura Castellane fino a Porta dei Tassi ed oltre fino all'imbocco della strada delle ville montane verso il campo sportivo, strada di circonvallazione fino all'imbocco della strada Cingoli-Capo di Rio, strada Capo di Rio fino alla salita di Santa Caterina — salita di Santa Caterina fino allo sbocco del piazzale dell'ospedale, congiungente il predetto sbocco con la Porta dello Spineto. Da detta zona è escluso il terreno così circoscritto:

Circonvallazione da Porta dello Spineto a 150 metri di distanza in direzione di Porta Pia, perpendicolare in quel punto all'asse della circonvallazione per una profondità di metri 30, parallela alla circonvallazione verso la Porta dello Spineto, alla distanza di m. 30 dalla circonvallazione Mura Castellane fino alla Porta dello Spineto.

Le suddette decisioni sono state prese all'unanimità salvo il Soprintendente ai monumenti che non ha aderito alla limitazione di cui al n. 5, relativa all'esclusione dal vincolo di una parte di zona.

(*Omissis*).

(6271)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1952.

Misure unitarie d'imposta di fabbricazione per taluni filati prodotti dai filatori della categoria lanieri, da applicare per la liquidazione dei conguagli finali dei canoni di abbonamento del periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, istitutivo dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1952;

Ritenuta la necessità di stabilire il regime fiscale di taluni filati ottenuti dai produttori della categoria lanieri;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il terzo capoverso del comma II) del numero 4) categoria lanieri — lettera alfa-*a*) tipo « autonomi » dell'art. 2 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1952, sono aggiunti i seguenti commi:

III) Filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, ed i filatoi risultano installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 1350 per fuso/anno;

2° turno giornaliero di lavorazione L. 1180 per fuso/anno;
3° turno giornaliero di lavorazione L. 1080 per fuso/anno.

IV) Filati cardati, costituiti da materie prime come al comma I) prodotti con filatoi « ring »:
1° turno giornaliero di lavorazione L. 1520 per fuso/anno;
2° turno giornaliero di lavorazione L. 1330 per fuso/anno;
3° turno giornaliero di lavorazione L. 1216 per fuso/anno.

V) Filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:
1° turno giornaliero di lavorazione L. 1520 per fuso/anno;
2° turno giornaliero di lavorazione L. 1330 per fuso/anno;
3° turno giornaliero di lavorazione L. 1216 per fuso/anno.

VI) Per i filati cardati, costituiti da materie prime come al comma II), prodotti con filatoi « ring » installati in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuale di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

VII) Filati cardati, costituiti come al precedente comma II), misuranti più di 16.000 metri fino a 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi « ring » i quali vengono alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo, purchè i filatoi risultino installati in fabbriche che non dispongono di banchi di stiro:
1° turno giornaliero di lavorazione L. 1710 per fuso/anno;
2° turno giornaliero di lavorazione L. 1496 per fuso/anno;
3° turno giornaliero di lavorazione L. 1368 per fuso/anno.

Dopo il terzo capoverso della lettera alfa-b) del numero 4 « categoria lanieri » dell'art. 2 del decreto Ministeriale 28 febbraio 1952, è aggiunto il seguente comma:

VIII) Filati cardati, costituiti da sola lana rigenerata oppure di lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale, rigenerato di fibra artificiale o con altre fibre pure rigenerate, prodotti con filatoi « ring »:
1° turno giornaliero di lavorazione L. 3600 per fuso/anno;
2° turno gionaliero di lavorazione L. 3250 per fuso/anno;
3° turno giornaliero di lavorazione L. 2880 per fuso/anno.

Art. 2.

Le suindicate misure d'imposta si applicano in sede di liquidazione dei conguagli finali dei canoni annuali di abbonamento del periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 281

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1952.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Foggia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

De Bellis avv. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Lombardi ing. Vittorio, rappresentante del Genio civile, membro;

Di Giovine dott. Oreste, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Iossa dott. Gaetano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Dilio Mario, Panico Pasquale, Miccoli Costanzo, Cologna Antonio, Tarquinio Antonio, Valentino Michele, Farnioli Antonio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Maresca Alfredo, Marchesiello Vincenzo, Ippolito Gerardo, Rapparini Araldo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Osti Adolfo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(6250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1952, registro n. 28 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano Equo (Roma) di un mutuo di L. 3.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(6277)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia, è vacante la cattedra di chimica biologica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 600, compresa nei comuni di Miglianico, Giuliano Teatino e Tollo, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte provinciale di Miglianico sul Dendalo, strada provinciale di Miglianico-Tollo; ponte provinciale di Tollo sul fiume Venna; corso del fiume Venna; strada comunale detta dei Baroncelli, in tenimento di Giuliano Teatino; strada provinciale di Giuliano Teatino, dall'uscita della strada dei Baroncelli al colle Renazzo ove inizia la via vecchia comunale del Feudo; via vecchia del Feudo; fiume Dendalo fino al ponte provinciale.

(6234)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa «A.N.A.P.I.» (Associazione Nazionale Assistenza Pubblici Impiegati), con sede in Padova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 dicembre 1952, la Società cooperativa «A.N.A.P.I.» (Associazione Nazionale Assistenza Pubblici Impiegati), con sede in Padova, costituita con atto 12 gennaio 1951, per notaio prof. dott. Giuseppe Benacchio di Padova, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(6257)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diffida per smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono andati smarriti i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Novara Camillo, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 65-TO.

(6319)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 277

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	642,50
» Firenze	624,90	642,50
» Genova	624,93	643 —
» Milano	624,92	644,50
» Napoli	624,80	643,30
» Palermo	624,90	642,50
» Roma	624,90	645 —
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 30 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,275
Id. 3,50 % 1902	66,30
Id. 3 % lordo	85 —
Id. 5 % 1935	98,25
Redimibile 3,50 % 1934	79,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,65
Id. 5 % 1936	94 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,425

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 644,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di numero cinquanta sottotenenti dei carabinieri nel servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1375, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, reg. n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 41850-12106 del 19 novembre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina di cinquanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiali di complemento;

c) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 33° anno di età;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito Direzione generale personale ufficiali.

Esse dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del corpo o ente cui il concorrente è in forza.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni consecutivi i prescritti documenti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) grado ricoperto;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

1) titolo di studio (di cui alla lettera *a*) art. 2, originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato;

3) stato di famiglia (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

4) certificato di cittadinanza italiana, (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

5) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

7) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare, la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare od al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 40-43, della guerra di liberazione, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in mollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di

Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani e legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi civili di guerra e della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del concorrente, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma ed i suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente articolo secondo lettera *a*). Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domanda e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia il termine di sessanta giorni, prescritto al menzionato art. 3, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni 75.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti all'art. 4 in tempo successivo, non oltre però il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire entro il termine di cui al comma precedente, al locale Comando dell'Arma dei carabinieri che ne curerà l'inoltro al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) avvertendo il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia.

Art. 7.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero o appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente articolo terzo o insufficientemente documentate.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento nel servizio permanente.

Art. 10.

I competenti Comandi, non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare competente per territorio, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

In caso di non accettazione l'aspirante, munito del verbale e dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna, all'Ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente membri, con la esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario per la Somalia.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, le legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esami tecnico-professionali sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma presso la Scuola ufficiali carabinieri

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo primo del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 16.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 17.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito ma non frequenteranno corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso articolo settimo integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Registro n. 58 *Difesa-Esercito, foglio n.* 202. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

(ALLEGATO *A*)

Prove scritte

1) Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche, impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2) Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio di istituto e alle discipline giuridiche indicati nei nn. 1 e 4 dell'allegato *B*).

Durata dell'esame: otte ore.

(ALLEGATO *B*)

Prove orali

1) *Tecnica professionale*:

a) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri*: Istituzione e prerogative Relazioni con le autorità civili e militari;

b) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri*: Nota preliminare - Grado di istruzione richiesto agli ufficiali subalterni, ai sottufficiali e alla truppa. Doveri e attribuzioni del comandante di tenenza Servizio ordinario Servizio eventuale Servizio delle informazioni Visite periodiche - Il governo del personale Facoltà disciplinari del comandante di tenenza.

2) *Arte militare*:

a) *Tattica*:

Cenni sommari sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale.

Impiego dei Battaglioni mobili carabinieri, con particolare riferimento alla circ. 1500.

b) *Organica*:

Cenni sull'ordinamento dell'Esercito in generale e su quello dell'Arma in particolare: composizione organica dei Battaglioni mobili. L'addestramento: i cicli di istruzione nell'Arma dei carabinieri. Elementi di psicologia e psicotecnica.

c) *Logistica*:

Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche - Marcie - Movimenti motorizzati Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

3) *Mezzi tecnici*:

a) *Armamento*:

Cenni sommari sulle qualità meccaniche e sulle caratteristiche di impiego tattico delle armi in dotazione ai carabinieri.

b) *Collegamenti*:

Cenni sommari sui mezzi radio in dotazione all'Arma dei carabinieri e sulla rete dei collegamenti.

c) *Motorizzazione*:

Conoscenza sommaria dei vari organi di un autoveicolo.

4) *Materie giuridiche*:

a) ~~*Principi della costituzione italiana*~~:

Principi della costituzione italiana con particolare riferimento ai diritti e doveri dei cittadini L'ordinamento della Repubblica Gli organi costitutivi della Repubblica Il Parlamento Il Capo dello Stato - La Magistratura - La Corte Costituzionale.

b) *Codice penale comune*:

Dei delitti in particolare Delle contravvenzioni in particolare Le misure amministrative di sicurezza; i loro caratteri differenziali con gli ordinari provvedimenti di polizia.

c) *Codice di procedura penale*:

La polizia giudiziaria, i suoi organi e le sue funzioni Rapporto e processo verbale: loro caratteri differenziali Referto Denunzia Querela Gli atti di polizia giudiziaria - Ordini e mandati - Arresto e fermo.

d) *Codice penale e di procedura penale militare di pace*:

La legge penale militare Soggetti alla legge penale militare Le pene militari - Il reato militare La giurisdizione penale militare.

e) *Legge di pubblica sicurezza e relativo regolamento*:

Ufficiali e agenti di pubblica sicurezza « Autorizzazioni di polizia in generale » Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli, agli esercizi pubblici Provvedimenti di Polizia.

Roma, addì 9 dicembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(6287)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.